

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

**Parte prima - N. 6**

**Anno 43**

**24 maggio 2012**

**N. 84**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2012, N.4

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 13 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**Art. 1**

*Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è abrogato.

2. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

“6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

“3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera validamente

composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi indicate dall'articolo 2, comma 3.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.”.

5. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è abrogato.

**Art. 2**

*Disposizione transitoria*

1. Le modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 introdotte dalla presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

**Art. 3**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 24 maggio 2012

VASCO ERRANI

**LAVORI PREPARATORI**

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Richetti, Cevenini, Mandini, Mazzotti, Corradi, Bartolini e Aimi, oggetto assembleare n. 2645 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 127 del 27 aprile 2012;

- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente "Statuto e Regolamento" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2012 del 16 maggio 2012, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Antonio Mumo, nominato dalla Commissione in data 16 maggio 2012;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 23 maggio 2012, atto n. 38/2012.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### Note all'art. 1

#### Comma 1

**1)** il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, che concerne **Istituzione del Consiglio delle autonomie locali**, era il seguente:

«Art. 2 – Composizione

(omissis)

4. Il CAL ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.».

#### Comma 2

**2)** il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne **Istituzione del Consiglio delle autonomie locali**, era il seguente:

«Art. 4 - Organizzazione

(omissis)

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.».

#### Comma 3

**3)** il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne **Istituzione del Consiglio delle autonomie locali**, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica

(omissis)

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani.».

#### Comma 4

**4)** il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne **Istituzione del Consiglio delle autonomie locali**, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica

(omissis)

4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.».

#### Comma 5

**5)** il testo del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne **Istituzione del Consiglio delle autonomie locali**, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica

(omissis)

7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.».